

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI SUINI DA ZONA DI SORVEGLIANZA VERSO IMPIANTI DI MACELLAZIONE

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Peste Suina Africana, deve essere garantita dall'ATS competente per territorio:

- una visita clinica, nelle 24 ore precedenti la movimentazione degli animali detenuti nello stabilimento, compresi quelli destinati a essere spostati;
- il prelievo, nelle 72 ore precedenti l'invio della partita in oggetto, di milze, in condizioni di biosicurezza (in cella) per il conferimento ad IZSLER, da due soggetti morti di recente (non oltre 5 gg). Nel caso non ci fossero animali morti di recente, devono comunque essere prelevati animali morti dal minor tempo possibile, al fine di eseguire un esame di laboratorio (PCR). In caso di presenza di soggetti disvitali deve essere eseguito il prelievo di sangue in EDTA da tali soggetti.

In caso di insorgenza di sintomi sospetti o di un aumento di mortalità la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di PSA.

L'esito delle prove di laboratorio e della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti possono essere resi disponibili dall'ATS di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ATS di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati sotto la supervisione del Veterinario Ufficiale, verso lo stabilimento di macellazione, garantendo le seguenti misure:

- In via prioritaria, dev'essere individuato un unico impianto di macellazione di destino situato nella zona di sorveglianza verso un macello situato:
 - a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della zona di sorveglianza o
 - b) al di fuori della zona soggetta a restrizioni, quanto più vicino possibile alla zona di sorveglianza, quando non è possibile macellare gli animali nella zona soggetta a restrizione;

Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile, avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti suini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste, fino allo scarico nello stabilimento di destinazione. Se necessario, i Servizi Veterinari della Regione, al momento del nulla osta, indicano il macello di destino degli animali e/o il tragitto da percorrere per arrivarci. Le ditte devono seguire obbligatoriamente tali indicazioni.

L'ATS competente per lo stabilimento di macellazione deve:

- essere informata in anticipo dall'operatore del macello dell'intenzione di ricevere animali detenuti delle specie elencate;
- segnalare prontamente eventuali sintomi e/o lesioni riferibili a PSA nel corso delle ispezioni ante mortem e post mortem;

- vigilare che l'operatore del macello disponga di procedure efficaci per garantire che i suini provenienti dalla zona di sorveglianza siano tenuti separati e macellati separatamente da altri suini o in momenti diversi, preferibilmente alla fine del giorno lavorativo di arrivo;
- confermare la avvenuta macellazione degli animali all'autorità competente per lo stabilimento di origine degli animali e assicurare le relative registrazioni in Banca Dati Nazionale da parte dell'operatore;
- vigilare che l'operatore del macello proceda alla pulizia e alla disinfezione dei locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati e che la pulizia e la disinfezione siano completate prima che suini siano tenuti o macellati in tali locali e le disinfezioni vengano effettuate con prodotti efficaci per PSA.

L'ATS competente sullo stabilimento di macellazione vigila che l'ottenimento di carni da tali animali soddisfi le condizioni di cui all'articolo 49 del Reg (UE) 2020/687, ovvero:

- a) le carni fresche sono marcate conformemente all'allegato IX, punto 2, nel macello, dopo l'ispezione post mortem e recano tale marchio fino al trattamento con uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del citato regolamento;
- b) le carni sono spostate in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del citato regolamento;
- c) lo stabilimento di trasformazione è situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni ed opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali.